

STATUTO

“FOQUS FONDAZIONE QUARTIERI SPAGNOLI - ENTE DEL TERZO SETTORE”

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITÀ, OGGETTO, DURATA

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il “Codice del Terzo Settore”, d’ora innanzi “CTS”) è costituita su iniziativa di IMPRESA SOCIALE D.P.D.B. S.R.L.", con sede in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 581, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 07489780630, iscrizione al R.E.A. n. 625517, la fondazione denominata **“FOQUS Fondazione quartieri Spagnoli - Ente del Terzo Settore”** o, in forma abbreviata, “FOQUS - ETS” (d’ora innanzi, la “Fondazione”).

1.2. La Fondazione è disciplinata dal presente statuto (d’ora innanzi, lo “Statuto”), dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (d’ora innanzi, la “Normativa Applicabile”).

1.3. La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 - Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Napoli alla Via Portacarrese a Montecalvario n. 69

2.2. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all’estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

Articolo 3 - Scopo

3.1. La Fondazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini e degli enti che concorrono, in forma associata, a perseguire il bene comune, a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

3.2. La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità, di produzione o scambio di beni o servizi.

Articolo 4 - Oggetto

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento in via principale delle seguenti attività di interesse generale come individuate dall’art. 5 del CTS:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art.5 del CTS;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4.2 Nell'ambito dei settori di cui al comma precedente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'attività della Fondazione consisterà nel:

- promuovere, progettare, realizzare e gestire attività e iniziative nel campo dell'assistenza sociale, socio-educativa e assistenziale rivolta a soggetti in condizione di grave disabilità psico-fisica permanente in età infantile ed adolescenziale, anche attraverso l'allestimento e la gestione di strutture socio assistenziali, rivolte al miglioramento delle competenze, dell'autonomia e delle opportunità offerte alla persona tramite il coinvolgimento, a titolo esemplificativo, in laboratori, attività sportive, attività artistiche, ecc., oltre che tramite l'assistenza diretta da parte di personale specialistico;
- promuovere, progettare, realizzare e gestire progetti e attività educative, di istruzione e di formazione, destinati a soggetti svantaggiati in ragione del contesto domestico e sociale per ragioni di disagio economico ed indigenza del nucleo familiare ovvero per ragioni sociali e situazioni comportanti il verificarsi di casi di disadattamento e devianza giovanile, dalla primissima infanzia all'età adolescenziale;
- programmare, produrre e gestire, direttamente e/o in collaborazione con soggetti terzi, rassegne e festival cinematografici, teatrali, musicali, attività, promozione e produzione audiovisiva, radiofonica o mediatica, iniziative dedicate alla promozione della lettura, spazi espositivi per l'arte, fiere,

convegni, attività formative, eventi culturali, attività di educazione scientifico-ambientale, di ricerca pedagogica e di divulgazione scientifica (che contribuiscano all'emancipazione, alla promozione dei valori di inclusione, educazione, socializzazione della comunità e della parte di popolazione svantaggiata, rappresentando anche strumento per incrementare direttamente e indirettamente attività lavorative, integrazione di diversi gruppi sociali, promozione economica);

- promuovere attività di educazione, sostegno, supporto, formazione, informazione, accoglienza a favore di persone immigrate, adulti, donne, minori, anche in collaborazione con enti e soggetti impegnati nei vari settori dell'accoglienza e della tutela dei minori (es. assistenti sociali, personale scolastico, personale sanitario, operatori, ecc...), interventi di informazione e formazione in chiave interculturale nei confronti dei minori ed in particolare nei confronti dei minori immigrati a rischio di violenza, nonché supporto alla genitorialità, supporto ai servizi previsti dagli enti locali attraverso personale specializzato in ambito educativo, culturale, etnoculturale e interculturale, supporto psicologico rivolto ai componenti del nucleo familiare;

- elargire contributi liberali per il sostegno allo studio mediante erogazioni promosse dalla Fondazione ed anche finanziate da terzi secondo regole e procedure preventivamente concordate tra la Fondazione ed i finanziatori terzi e sotto il controllo degli organi competenti della Fondazione, con obbligo di rendiconto ai terzi finanziatori.

4.3. In via secondaria e strumentale, la Fondazione può svolgere “attività diverse” rispetto all’attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali “attività diverse” devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell’art. 6, comma 1, CTS.

4.4. La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- stabilire forme di collaborazione con Istituti, Enti, Organizzazioni pubbliche, associazioni o reti di imprese ed Enti Nazionali o Internazionali, Università, Accademie e Istituzioni ed enti similari, italiane o straniere, pubbliche o private, che abbiano finalità analoghe alla propria o funzionali allo sviluppo e al consolidamento delle attività proprie, per creare programmi comuni finalizzati, nell'ambito dello scopo, all'ottenimento di economie di scala, di miglioramenti delle qualità, di ottimizzazione dei servizi, di scambio di esperienze, studi, servizi, attività e di una migliore formazione del proprio personale esclusivamente per le attività della fondazione;

- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni,

consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5 – Volontari e lavoratori dipendenti

5.1. La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Articolo 6 - Durata

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

TITOLO II – PATRIMONIO ED ENTRATE

Articolo 7 – Patrimonio Iniziale

7.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, ed è rappresentato dalla proprietà e dal godimento dei beni descritti nell'atto costitutivo, il cui complessivo valore è di euro 696.984,00 (seicentonovantaseimila novecentottantaquattro virgola zero zero).

Articolo 8 - Entrate

8.1. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione
- b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;
- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Articolo 9 – Raccolta fondi e ricezione di finanziamenti

9.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2, CTS.

9.2. La Fondazione può ricevere finanziamenti con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto alla Fondazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

- b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla Normativa Applicabile.

Articolo 10 – Irripetibilità di apporti e versamenti

10.1. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

10.2. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato da qualsiasi soggetto terzo a favore della Fondazione non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione diverso dai diritti di partecipazione alla Fondazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; né, in particolare, attribuisce alcuna quota di partecipazione alla Fondazione o al suo patrimonio né alcuna quota di partecipazione alla Fondazione che sia considerabile come di titolarità del Partecipante o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

Articolo 11 – Incremento del patrimonio

11.1. Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio della Fondazione di quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

Articolo 12 – Salvaguardia del patrimonio

12.1. Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio della Fondazione

12.2. Il Consiglio Direttivo vigila sui decrementi che il patrimonio della Fondazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

12.3 Qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio della Fondazione.

Articolo 13 – Divieto di distribuzione

13.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Articolo 14 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare

14.1. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e sgg. c.c.

TITOLO III – SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 15 - Organi

15.1. Sono organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Vice Presidente");
- c) il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora innanzi, il "Segretario") (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo)
- d) il Tesoriere (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo)
- e) l'Organo di Controllo;
- f) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- g) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- h) l'Organo di Indirizzo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo);
- i) il Direttore (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo).

Sezione I – Consiglio Direttivo

Articolo 16 – Competenze del Consiglio Direttivo

16.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa applicabile, nonché a effettuare l'amministrazione della Fondazione.

16.2. Al Consiglio Direttivo compete di:

- a) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario e disporre la revoca;
- b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri;
- c) nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
- d) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
- e) nominare, ove lo ritenga opportuno, l'Organo di Indirizzo e disporre la revoca dei suoi membri;
- f) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Direttore e disporre la revoca;
- g) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- h) gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;
- i) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
- j) approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno;
- k) approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
- l) deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto;
- m) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- n) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

16.3. Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

16.4. Il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, può delegare parte dei suoi poteri a un Comitato Esecutivo.

Articolo 17 – Composizione del Consiglio Direttivo

17.1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 (cinque) Consiglieri, nel cui ambito sono compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

17.2. I Consiglieri sono nominati dal Fondatore.

17.3. Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati, decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 18 – Retribuzione dell'incarico

18.1. I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto ad un rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio e, salvo loro rinuncia, ad un compenso eventualmente stabilito dal Consiglio stesso nei limiti dell'art. 8 comma 2 del CTS.

Articolo 19 – Durata della carica

19.1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

19.2. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.

19.3. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino a che il soggetto o l'organo che aveva nominato il Consigliere cessato dalla carica faccia luogo alla nomina di un nuovo Consigliere in sostituzione del Consigliere cessato dalla carica.

19.4. I Consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 20 - Convocazione del Consiglio Direttivo

20.1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 3 (tre) Consiglieri o dall'Organo di Controllo.

20.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta

elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

20.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

20.4. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 21- Deliberazioni del Consiglio Direttivo

21.1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

21.2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

21.3. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

21.4. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

21.5. Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

21.6. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

21.7. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Consiglio Direttivo.

21.8. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

21.9. Le decisioni adottate dal Consiglio Direttivo con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con la Fondazione, qualora cagionino a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

21.10. Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che: a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza; c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza; d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 22 - Responsabilità dei Consiglieri

22.1. La responsabilità dei Consiglieri è disciplinata dall'art. 28, CTS.

Articolo 23 - Comitato Esecutivo

23.1. Il Comitato Esecutivo, se nominato, è composto dal Presidente e da altri 2 (due) Consiglieri.

23.2. Il Comitato Esecutivo è disciplinato, ove applicabili e con gli occorrenti adattamenti, le medesime norme applicabili al Consiglio Direttivo.

23.3. Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei (mediante apposite procure ad acta, ad negotia e ad lites) il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Fondazione.

Sezione II - Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere

Articolo 24 - Presidente e Vice Presidente

24.1. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di:

- a) effettuare l'ordinaria amministrazione della Fondazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione nonché della Normativa Applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- c) convocare il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
- d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e) rappresentare la Fondazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
- f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

24.2. Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

24.3. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

24.4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo fatto dell'agire del Vice Presidente in mancanza del Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 25 - Segretario

25.1. Il Segretario, se nominato, coadiuva il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della Fondazione.

25.2. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali della Fondazione, fatta eccezione per quelle dell'Organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata a un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

25.3. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali del Consiglio Direttivo e del Libro Verbali del Comitato Esecutivo.

Articolo 26 - Tesoriere

26.1. Il Tesoriere, se nominato:

- a) cura la gestione della cassa della Fondazione e ne tiene idonea contabilità;
- b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio l'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio Direttivo.

Sezione III - Organo di Controllo e Revisione Legale

Articolo 27 - Composizione dell'Organo di Controllo

27.1. L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

27.2. In caso di nomina di un Collegio dei Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti. Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione dalla carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

27.3. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

27.4. Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori Effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali; oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del Lavoro; oppure:
- soggetti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

27.5. Qualora competa all'Organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico o da un Collegio dei Controllori (e due Controllori Supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Articolo 28 – Ineleggibilità e decadenza dei membri dell'Organo di Controllo

28.1. Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo e, se eletti, decadono dall'ufficio i soggetti individuati dall'art. 30 comma 5 del CTS.

Articolo 29 - Durata in carica dell'Organo di Controllo

29.1. L'Organo di Controllo dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade in

coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

29.2. I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

Articolo 30 - Compiti e funzionamento dell'Organo Controllo

30.1. L'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della Normativa Applicabile e dello Statuto;
- b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;
- c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, CTS;
- f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;
- g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

30.2. I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

30.3. Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

30.4. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e delibera della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

30.5. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

30.6. Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

30.7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

30.8. Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

30.9. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

30.10. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

30.11. Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

30.12. Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a

condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) in ogni luogo audiovideo collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;
- c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- e) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'adunanza e il soggetto verbalizzante.

Articolo 31 - Compenso dell'Organo di Controllo

31.1 Il compenso dell'Organo di Controllo è determinato dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle prescrizioni del CTS.

Articolo 32 - Esercizio della funzione di revisione legale

32.1. La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali. La nomina è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 CTS.

Articolo 33 - Responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale

33.1. La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'art.28 CTS.

Sezione IV Organo di Indirizzo

Articolo 34 – Nomina dell'Organo di Indirizzo

34.1 L'Organo di Indirizzo, se nominato, è composto, compreso il Presidente che è il Presidente della Fondazione, da 3 (tre) a 15 (quindici) membri, sempre in numero dispari.

34.2 I Componenti dell'Organo di Indirizzo vengono nominati dal Consiglio Direttivo e restano in carica per 3 (tre) anni.

34.3. L'Organo di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione.

34.4. Alle riunioni dell'Organo di Indirizzo partecipa il Direttore, ove nominato, con diritto di intervenire nella discussione, ma senza diritto di voto.

34.5. I componenti dell'Organo di Indirizzo hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

Articolo 35 – Competenze dell'Organo di Indirizzo

35.1. L'Organo di Indirizzo propone al Consiglio Direttivo della Fondazione (anno per anno o, se necessario, in corso di anno, compatibilmente, però, con le risorse finanziarie di periodo) attività tecniche, scientifiche e culturali che la Fondazione potrebbe svolgere in aderenza agli scopi dell'Ente, suggerendo, per ciascuna di esse la programmazione, l'organizzazione e il tipo di manifestazione; fornisce

consulenze e pareri al Consiglio Direttivo. Le proposte, le consulenze ed i pareri dell'Organo di Indirizzo non sono vincolanti per il Consiglio Direttivo.

35.2. L'Organo di Indirizzo elabora e struttura programmi e iniziative che sottopone al Consiglio Direttivo, esprime pareri sull'attività culturale della Fondazione e fornisce consulenze, sempre non vincolanti ogni qual volta ne sia richiesto.

Articolo 36 – Funzionamento dell'Organo di Indirizzo

36.1. L'Organo di Indirizzo si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l'anno e in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente o ne facciano richiesta congiunta 2 (due) dei suoi membri, oppure 2 (due) membri del Consiglio Direttivo.

36.2. Per le riunioni e le deliberazioni dell'Organo si applicano le disposizioni di questo statuto relative al funzionamento del Consiglio Direttivo.

36.3. I verbali delle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo sono redatti da un segretario nominato di volta in volta dall'Organo stesso, trascritti sull'apposito libro e firmati dal Presidente e dal segretario.

Sezione V – Direttore

Articolo 37 – Nomina e competenza del Direttore

37.1. Il Direttore della Fondazione è eventualmente nominato dal Consiglio Direttivo della Fondazione, la durata della carica è triennale e cumulabile con quella di membro del Consiglio Direttivo; esplica le funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, nonché quelle che gli vengono affidate dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo. In particolare, dispone l'impiego delle risorse umane e strumentali.

37.2. Il Direttore risponde dell'esercizio delle proprie funzioni direttamente al Presidente della Fondazione e, per suo tramite, al Consiglio Direttivo.

37.3. Il Direttore adotta i provvedimenti e le disposizioni per lo svolgimento delle attività della Fondazione, vigilando sul corretto esercizio delle competenze e delle attribuzioni assegnate al personale.

37.4. Il Direttore elabora e propone i programmi annuali e pluriennali per l'attività della Fondazione, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo.

37.5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti, compete al Direttore:

- a) assicurare l'adeguato assetto dell'Amministrazione della Fondazione, in conformità agli obiettivi ed agli indirizzi fissati dal Consiglio Direttivo;
- b) curare proposte sull'organizzazione generale della Fondazione, sui processi e sulle procedure;
- c) adottare i provvedimenti necessari per la concretizzazione per la puntuale applicazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- d) sovrintendere alle procedure per l'assunzione del personale;
- e) autorizzare acquisti e spese nei limiti degli stanziamenti dei budgets e per gli importi determinati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- f) valutare i risultati conseguiti nell'attuazione dei piani di attività, e assumere i provvedimenti correttivi e integrativi riferendone al Presidente ed al Consiglio Direttivo;
- g) intrattenere rapporti con le Autorità, Enti, Associazioni, Comunità, anche con poteri di rappresentanza, predisponendone la preparazione per la firma

del Presidente per quanto concerne gli atti di gestione degli affari e delle convenzioni approvati o autorizzati dal Consiglio Direttivo;

h) intrattenere le relazioni sindacali generali;

i) promuovere l'immagine della Fondazione e delle sue attività;

l) promuovere iniziative di informazione interna e di comunicazione verso l'esterno;

m) assumere provvedimenti d'urgenza in assenza del Presidente e del Vice Presidente.

37.6. Il Direttore è coadiuvato prevalentemente dai responsabili di settore posti alle sue dirette dipendenze.

TITOLO IV - BILANCI, LIBRI, E SCRITTURE

Articolo 38 - Esercizi

38.1. La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 39 - Bilancio di esercizio

39.1. Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio d'esercizio redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile

Articolo 40 - Bilancio sociale

40.1. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Articolo 41 - Scritture contabili

41.1. La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Articolo 42 - Libri della Fondazione

42.1. Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, la Fondazione tiene:

a) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;

b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo;

c) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

42.2. Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari, il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di Controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

42.3. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

42.4. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

42.5. Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

TITOLO V ESTINZIONE E SCIoglimento

Articolo 43 - Devoluzione del patrimonio

43.1. In ogni caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo

45, comma I CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI - ARBITRATO

Articolo 44 - Clausola compromissoria

44.1. Qualunque controversia insorga tra gli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, tra i membri degli Organi della Fondazione, gli Organi della Fondazione e la Fondazione, in dipendenza della esecuzione o interpretazione dello Statuto o della Normativa Applicabile e che possa formare oggetto di compromesso, deve essere rimessa al giudizio di Collegio Arbitrale che giudica secondo diritto e svolgendo un arbitrato rituale.

44.2. La disciplina dell'arbitrato è quella risultante dal Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Napoli.

44.3. L'arbitrato si svolge nel Comune capoluogo nella Provincia ove la Fondazione ha sede.

44.5. Le spese dell'arbitrato seguono la soccombenza.